

Spettabile

Comune di Turate  
Via Vittorio Emanuele 2  
22078 TURATE (CO)  
Email: comune.turate@pec.provincia.como.it

e, p.c.

PROVINCIA DI COMO UFFICIO TERRITORIO  
VIA BORGO VICO 148  
22100 COMO (CO)  
Email: territorio@pec.provincia.como.it

Pratica n. 24/12/MVA

**Oggetto : Osservazioni - VAS del P.G.T. del Comune di Turate - art. 4 L.R. 12/05 - Seconda Conferenza di valutazione: 13.06.2013 ore 14.00**

In riferimento alla vs. nota di invito alla Conferenza in oggetto, prot. ARPA n. 46732 del 05.04.2013 (Vs. prot. n.3744 del 20.03.2013);

- visti il Documento di Piano e il Rapporto Ambientale, pubblicati sul sito SIVAS di Regione Lombardia;
- viste le ns. precedenti osservazioni inviate con nota prot. ARPA n.13721 del 31.01.12, in occasione della prima conferenza di VAS;

si riportano le seguenti osservazioni utili a conseguire i principi di sostenibilità di cui all'art. 1 comma 2 della L.R. 11 marzo 2005, n. 12.

Dall'esamina del documento di Piano si evidenziano le seguenti azioni:

**Ambiti di trasformazione**

- n.26 residenziali (ATV01-ATV02-ATV03-ATV04-ATV05-ATV06-ATV07-ATV08-ATV09-AT05-AT06-ATP01-ATP02-ATP03-ATP04-ATP05-ATP06-ATP07-ATP08-ATP09-ATP10-ATP11-ATP12-ATU01-ATU02-ATU03)
- n. 13 produttivi (AT01-AT02-AT03-ATP14-ATP15-ATP16-ATP17-ATV11-ATV12-ATV13-ATV14-ATV15-ATV16)
- n. 3 commerciali (AT04-ATP13-ATU04)
- n. 1 residenziale/commerciale (ATV10)
- n. 5 agricoli (ARE1-ARE2-ARE3-ARE4-ARE5)
- n. 3 servizi (ATS01-ATS02-ATS03)

Sulla base di quanto riportato nel documento di Piano, il numero di abitanti sul territorio di Turate alla data del 01.01.12 risulta essere pari a 8.975 unità. A PGT attuato, la popolazione sarà di circa 10.136. abitanti, con un incremento di 1.161 nuovi abitanti, pari al 12,9%.

## **Reti fognarie e depurazione**

Per tutte le previsioni di piano dovranno essere previste reti fognarie di allontanamento delle acque reflue urbane verso l'impianto di depurazione di Gornate Olona.

Si evidenzia che la realizzazione di nuovi insediamenti comporta un aumento della quantità di reflui destinati alla depurazione. Pertanto dovrà essere acquisito il parere preventivo favorevole dell'Ente di gestione del depuratore ad accettare il maggior carico inquinante, previa verifica della capacità di trattamento dei propri impianti.

Per ogni Ambito di trasformazione dovranno essere prescritte le corrette modalità tecniche di allontanamento delle acque chiare e delle acque scure incluse le acque di prima pioggia in conformità al regolamento di pubblica fognatura, previa verifica della tipologia della pubblica fognatura presente (mista-separata).

La progettazione, la costruzione e la manutenzione delle reti fognarie dovrà essere effettuata adottando le migliori tecniche disponibili e che comportino costi economicamente ammissibili, tenendo conto, in particolare:

- a) della portata media, del volume annuo e delle caratteristiche delle acque reflue urbane;
- b) della prevenzione di eventuali fenomeni di rigurgito che comportino la fuoriuscita delle acque reflue dalle sezioni fognarie;
- c) della limitazione dell'inquinamento dei ricettori, causato da tracimazioni originate da particolari eventi meteorici.

Sarà importante che il Comune di Turate individui ed allontani eventuali acque estranee presenti sul proprio territorio e prosegua l'attività di separazione delle acque piovane dalle acque reflue sulle reti di fognatura nuove ed esistenti.

Inoltre sarà opportuno adottare nel Documento di Piano e nel Piano delle Regole le indicazioni tecniche delle seguenti normative:

- R.R. 24 marzo 2006, n.2, finalizzato a prevedere il riutilizzo delle acque piovane a scopi non potabili (Disciplina dell'uso delle acque superficiali e sotterranee, dell'utilizzo delle acque a uso domestico, del risparmio idrico e del riutilizzo dell'acqua);
- D.g.r 29 marzo 2006 n. 8/2244 finalizzata a ridurre le portate delle acque meteoriche nelle fognature e nei corpi idrici superficiali (vedi art. 44 e appendice G in allegato alla D.g.r.)

Dall'ultima indagine conoscitiva (23.11.2010) effettuata dal Consorzio Autorità dell'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Como, si evince che il Comune di Turate ha una copertura della rete fognaria del 98%.

Pertanto sarà importante prevedere tra gli obiettivi di sviluppo nel Piano dei Servizi, la copertura delle rete al 100% e la separazione delle reti di fognatura.

## **Bilancio idrico**

Considerato che la realizzazione di nuovi insediamenti comporta la necessità di approvvigionamento di acqua potabile, sarà necessario verificare l'equilibrio del bilancio idrico (vedi art. 145 e 146 del D.lgs 152/06), e acquisire preventivamente il parere favorevole dell'Ente competente, per il maggior consumo di acqua potabile.

**Aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano**

Dalla visione della carta delle previsioni di Piano si evince che gli Ambiti AT01—ATV08-ATV10-ATU01-ATU02-ATP08-AT01-ATP02-ATP14-ATP16 sono interessati dalla presenza di aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano.

Pertanto si ricorda quanto segue:

- ai sensi dell'art. 94 del D.lgs 152/06 e dalla d.g.r. 10 aprile 2003 – n. 7/12693, le zone di rispetto di acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano sono soggette a divieti e limitazioni relativamente allo svolgimento di attività incompatibili e all'insediamento di centri di pericolo; nel caso in cui siano preesistenti, ove possibile, devono essere adottate le misure per il loro allontanamento, in ogni caso deve essere garantita la loro messa in sicurezza;

In particolare, nella zona di rispetto sono vietati l'insediamento dei seguenti centri di pericolo e lo svolgimento delle seguenti attività:

- a) dispersione di fanghi e acque reflue, anche se depurati;
- b) accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi;
- c) spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi, salvo che l'impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto della natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilità delle risorse idriche;
- d) dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche proveniente da piazzali e strade;
- e) aree cimiteriali;
- f) apertura di cave che possono essere in connessione con la falda;
- g) apertura di pozzi ad eccezione di quelli che estraggono acque destinate al consumo umano e di quelli finalizzati alla variazione dell'estrazione ed alla protezione delle caratteristiche quali-quantitative della risorsa idrica;
- h) gestione di rifiuti;
- i) stoccaggio di prodotti ovvero sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive;
- l) centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli;
- m) pozzi perdenti;
- n) pascolo e stabulazione di bestiame che ecceda i 170 chilogrammi per ettaro di azoto presente negli effluenti, al netto delle perdite di stoccaggio e distribuzione. È comunque vietata la stabulazione di bestiame nella zona di rispetto ristretta.

- ai sensi dell'art. 94 comma 3 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., la zona di tutela assoluta è costituita dall'area immediatamente circostante le captazioni o derivazioni: essa, deve avere un'estensione di almeno dieci metri di raggio dal punto di captazione, deve essere adeguatamente protetta e dev'essere adibita esclusivamente a opere di captazione o presa e ad infrastrutture di servizio;

- all'interno della fascia di rispetto dei pozzi, i tratti di rete fognaria, dovranno presentare le caratteristiche indicate dalla D.G.R 10 Aprile 2003 n. 7/12693;

- sulla base di quanto disposto dalla DGR n. VII/12693 del 2003 in merito a nuove edificazioni con volumi interrati (punto 3.2) in fascia di rispetto dei pozzi ad uso idropotabile, dovrà essere prevista una specifica indagine idrogeologica di dettaglio del sito finalizzata a verificare che le oscillazioni della falda acquifera non interferiscano con le strutture interrate previste (piano interrato ad uso autorimessa e cantine), mantenendo un franco di almeno 5 metri.

- qualora le aree di salvaguardia di pozzi o sorgenti di acque destinate al consumo umano di altri comuni, dovessero ricadere in parte nel territorio comunale, dovranno essere indicate sulla tavola dei vincoli.

## **Fasce di rispetto corpi d'acqua superficiali**

Dall'esame della Tavola dei vincoli si evince che gli ambiti proposti non ricadono all'interno di Fasce di rispetto di corsi d'acqua superficiali.

Si ricorda comunque quanto segue:

- la realizzazione dell'intervento in fascia di rispetto fluviale del reticolo idrico minore, comporta il rispetto dei divieti e delle limitazioni prescritte nello studio del reticolo minore redatto dal Comune, a seguito delle competenze derivate dalla L.R. 5 gennaio 2000, n.1.
- la realizzazione dell'intervento in fascia di rispetto fluviale del reticolo idrico maggiore, comporta il rispetto dei divieti e delle limitazioni prescritte dal Regio Decreto n°523 del 27.07.1904 e della D.g.r. 7/7868 del 25.01.2002 e s.m.i..
- i fontanili ancora attivi, ai sensi dell'art. 21 comma 7 della normativa paesaggistica del PTR, sono da salvaguardare, riqualificare e valorizzare impedendo opere di urbanizzazione e nuova edificazione per una fascia di almeno 10 metri intorno alla testa del fontanile e lungo entrambi i lati dei primi 200.

## **Fasce di rispetto cimiteriali**

Dal confronto delle tavole degli Ambiti con la tavola dei Vincoli si evince che gli ambiti proposti non ricadono all'interno di Fasce di rispetto cimiteriali.

Si ricorda comunque quanto segue:

- ai sensi dell'art. 8 del R.R. 9 novembre 2004, n. 6:
  - la zona di rispetto ha un'ampiezza di almeno 200 metri ed all'interno di essa valgono i vincoli definiti dalla normativa nazionale vigente;
  - la zona di rispetto può essere ridotta fino ad un minimo di 50 metri, previo parere favorevole dell'ASL e dell'ARPA. Internamente all'area minima di 50 metri, ferma restando la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria, possono essere realizzati esclusivamente aree a verde, parcheggi e relativa viabilità e servizi connessi con l'attività cimiteriale compatibili con il decoro e la riservatezza del luogo;
- ai sensi dell'art. 338 del testo unico delle leggi sanitarie, modificato dall'art. 28 della L. n.166 del 1 agosto 2002 (G.U. n. 181 S.O. del 03/08/02), all'interno della zona di rispetto cimiteriale, per gli edifici esistenti, sono consentiti interventi di recupero ovvero interventi funzionali all'utilizzo dell'edificio stesso, tra cui l'ampliamento nella percentuale massima del 10% e i cambi di destinazione d'uso, oltre a quelli previsti dalle lettere a),b),c) e d) del primo comma dell'art. 31 della Legge 5 agosto 1987 n. 457 e successive modifiche e integrazioni.

## **Suolo**

Qualora l'utilizzo delle aree oggetto di trasformazione abbia potuto comportare una potenziale insalubrità del suolo, a causa di abbandono di rifiuti, discariche, sversamenti di sostanze pericolose ecc., dovrà essere presentata idonea proposta di Piano di Indagine Ambientale preliminare, finalizzato a verificare la salubrità del suolo e sottosuolo ai fini del giudizio di risanamento, di cui al punto 3.2.1. del Regolamento Locale di Igiene. Detta proposta dovrà essere valutata preventivamente da parte di questa Agenzia.

Si ricorda che ai sensi dell'art. 8 comma 2 lettera e) bis della L.R. 12/05, il Documento di Piano, tra l'altro, dovrà individuare anche con rappresentazioni grafiche in scala adeguata, le aree degradate o dismesse, determinando le modalità d'intervento secondo le procedure indicate dall'art. 97 bis della L.R. 12/05. Il

recupero delle aree dismesse dovrà concorrere agli obiettivi di contenimento del consumo di suolo.

Il Comune di Turate rientra tra i comuni in aree vulnerabili ai nitrati, come indicato dalla D.g.r. n. 8/3297 del 11/10/06.

Si ricorda che si dovrà tenere conto del programma d'azione regionale per la tutela ed il risanamento delle acque dall'inquinamento, causato dai nitrati di origine agricola per le aziende localizzate in zona vulnerabile approvato con d.g.r. 2208/2011 e della decisione della Commissione Europea del 3 novembre 2011, di concedere una deroga finalizzata a consentire l'applicazione di un quantitativo di effluente di allevamento superiore a quello previsto dall'allegato III, punto 2, secondo comma, prima frase e lettera a), della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole. (GU L 375 del 31/12/1991)

### **Aspetti geologici**

Si ritiene necessario indicare nelle schede descrittive degli Ambiti di PGT la classe di fattibilità geologica.

Dovrà essere verificato che lo studio geologico sia stato redatto in conformità alla d.g.r. 28 maggio 2008 – n. 8/7374 e alla d.g.r. 30 novembre 2011 n. 9/2616 (l'aggiornamento dei Criteri ed indirizzi per la definizione della componente geologica, idrogeologica e sismica del PGT). Tale studio ai sensi dell'art.57 della L.R. 12/05 dovrà essere contenuto nel Documento di Piano e nel Piano delle Regole.

Si ricorda che in classe di fattibilità geologica 4, dovrà essere esclusa qualsiasi nuova edificazione e per le restanti classi dovrà essere prodotta una relazione geologica di approfondimento, qualora richiesto dallo studio geologico a supporto del PGT stesso.

### **Rifiuti**

Il Rapporto ambientale non considera l'aspetto legato alla produzione e gestione dei rifiuti derivanti dai nuovi ambiti di trasformazione.

Si propone di approfondire tale componente indicando le previsioni di produzione e gestione per tutti gli Ambiti, al fine di verificare la tipologia e la tendenza alla produzione di rifiuti nel tempo.

Considerato il dato riferito alla raccolta differenziata (41,8%) indicato nel Rapporto Ambientale, sarà utile adottare azioni di stimolo per il raggiungimento degli obiettivi del Piano di gestione rifiuti della Provincia di Como, adottato dal Commissario ad acta il 5 novembre 2009

### **Inquinamento atmosferico ed efficienza energetica**

Il comune di Turate, ai sensi della DGR n. IX/2605 del 30.11.2011, risulta inserito in "Zona A" per la qualità dell'aria.

L'Autorità competente per la VAS dovrà porsi come obiettivo il miglioramento nel tempo della qualità dell'aria sul territorio, proponendo azioni che tengano conto dei seguenti strumenti normativi:

- D.lgs. 03.03.2011 n. 28 (attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili)
- al D.P.R. 26/08/1993 n. 412 e s.m.i. (regolamento recante norme per la progettazione, installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici);
- L.R. 16/02/2004 n. 1 (Contenimento dei consumi energetici negli edifici attraverso la contabilizzazione del calore);

- L.R. 21/12/2004 n. 39 (Norme per il risparmio energetico negli edifici e per la riduzione delle emissioni inquinanti in atmosfera);
- L.R. 02/12/2006 n. 24 ( Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente)
- D.g.r. del 26/06/07 – n. 8/5018 (Determinazioni inerenti la certificazione energetica degli edifici);
- D.g.r. del 11/07/08 – n. 8/7635 (misure alla limitazione della circolazione a all'utilizzo di veicoli e misure per il contenimento dell'inquinamento da combustione di biomasse legnose)

### **Inquinamento elettromagnetico**

Dalla visione della carta delle previsioni di Piano si evince che gli Ambiti ARE02-ARE04-ARE05-ATS01-ATS02-ATV09-ATV12-ATV16 sono interessati dalla presenza di linee elettriche. Inoltre nel Rapporto Ambientale viene indicato che sul territorio sono presenti Stazioni Radio Base.

Sulla tavola dei vincoli dovrà essere riportato il tracciato e le distanze di prima approssimazione (DPA) delle linee elettriche ad alta e media tensione con le caratteristiche tecniche (identificativo di linea).

Si ricorda inoltre che:

- sarà cura dell'Autorità competente d'intesa con l'Autorità procedente richiedere al proprietario/gestore della linea elettrica l'ampiezza della distanza di prima approssimazione (DPA) secondo la metodologia di calcolo prevista dal DM 29.5.2008 (GU n. 156/08);
- all'interno della DPA sono definite le fasce di rispetto, di cui al DM 8 luglio 2003 (G.U. n. 200/03), che sono uno spazio tridimensionale, entro le quali è vietata la realizzazione di edifici con permanenza di persone per più di 4 ore giornaliere. Pertanto nel caso in cui il Documento di Piano preveda ambiti di trasformazione in prossimità di elettrodotti occorre ricordare che i valori di induzione magnetica potrebbero essere tali da influenzare i confini e le dimensioni degli ambiti stessi. La realizzazione di una struttura con permanenza di persone in prossimità di una linea elettrica comporta la necessità di richiedere preventivamente un parere alla società di gestione della linea, al fine di verificare la compatibilità del nuovo fabbricato con la fascia di rispetto definita secondo la metodologia di calcolo prevista dal DM 29.5.2008 (GU n. 156/08).

Sulla tavola dei vincoli dovrà essere riportata la posizione delle Stazioni Radio Base per la telefonia mobile e/o impianti TV.

Si ricorda inoltre che:

- al fine della tutela della popolazione dall'esposizione ai campi elettromagnetici sono previsti volumi di rispetto degli impianti. Pertanto si suggerisce di valutare se le previsioni del Documento di Piano possano introdurre variazioni nel tessuto urbano circostante gli impianti esistenti, tali da determinare l'insorgenza di incompatibilità.
- La LR 11/2001 prevede all'art. 4 l'individuazione da parte dei Comuni delle aree nelle quali è consentita l'installazione di impianti per la telecomunicazione e la radiotelevisione, attenendosi ai criteri definiti dalla DGR 7351/2001.

### **Inquinamento acustico**

Dalla lettura del Rapporto Ambientale si evince che il Comune di Turate ha approvato il Piano di Zonizzazione Acustica.

Si ritiene utile che l'Autorità Competente per la VAS verifichi, prima dell'approvazione del P.G.T., la coerenza delle previsioni con quanto previsto dal Piano di Zonizzazione Acustica, soprattutto per quanto

concerne la compatibilità degli ambiti di espansione (residenziale e produttivi) con le classi acustiche del territorio comunale. In ogni caso si richiama quanto disposto dall'art. 4 della L.R. 13/01, nonché le declaratorie delle diverse classi acustiche, di cui all'Allegato "A" al DPCM 14.11.1997, nelle quali sono evidenziate le destinazioni d'uso ammesse per ciascuna classe acustica.

Considerato che gli Ambiti ATV12 e ATV15 a destinazione produttiva sono posti in adiacenza a fabbricati residenziali, si ritiene opportuno che l'Autorità competente per la VAS d'intesa con l'Autorità procedente, proceda a verificare preliminarmente la coerenza di tale scelta e se del caso trovare soluzioni alternative al fine di prevenire eventuali molestie nei confronti dei residenti.

Considerato che gli Ambiti ATV04-ATV06-ATV07-ATV10-ATP05-ATP06-ATP08-ATP10-ATP011-ATP012 a destinazione residenziale sono posti in prossimità di fabbricati industriali, si ritiene opportuno che l'Autorità competente per la VAS, d'intesa con l'Autorità procedente, proceda a verificare preliminarmente la coerenza di tale scelta e se del caso trovare soluzioni alternative al fine di prevenire eventuali molestie nei confronti dei residenti.

In merito agli Ambiti residenziali in adiacenza ad infrastrutture stradali e ferroviarie si ricorda l'obbligo di produrre una valutazione previsionale del clima acustico, ai sensi dell'art.8 comma 3 della L.447/1995. In questo modo il Comune avrà a disposizione un importante strumento per prevenire, già in fase programmatica, future problematiche di potenziale inquinamento acustico a carico dei futuri residenti. La valutazione previsionale di clima acustico può essere utile anche nel caso di nuovi insediamenti residenziali prossimi ad aree a destinazione produttiva/commerciale. Nella valutazione degli ambiti residenziali con infrastrutture stradali e ferroviarie in adiacenza, si ricorda che si dovrà tenere conto per la stesura della valutazione di clima acustico, delle indicazioni del D.P.R. 142/04 riferite ai limiti per ciascuna fascia di pertinenza stradale e riferite agli interventi (anche a carico dei nuovi insediamenti residenziali) necessari per il rispetto dei limiti acustici.

Per quanto concerne gli ambiti di trasformazione produttivi, commerciali e residenziali/ si ricorda la necessità di acquisire prima della realizzazione degli impianti e dei fabbricati, la documentazione previsionale d'impatto acustico ai sensi dell'art. 8 L. 447/95 e art. 5 L.r. 13/01, fatto salvo quanto previsto dal DPR n. 227/11, soprattutto per gli ambiti limitrofi ad insediamenti residenziali.

### **Inquinamento luminoso**

Dal Rapporto Ambientale risulta che il comune di Turate non ha ancora redatto il Piano di Illuminazione ai sensi della L.R. n. 17 del 27/03/2000 (Misure in tema di risparmio energetico ad uso di illuminazione esterna e di lotta all'inquinamento luminoso).

Al fine di conseguire gli obiettivi di risparmio energetico e rendere sostenibile il PGT, il comune dovrà dotarsi quanto prima di tale piano.

### **Aree Agricole**

In merito alle previsioni del piano, si invita il Comune a tenere conto delle indicazioni delle NTA del PTCP, dove all'art. 57 e all'art. 15 indica i seguenti obiettivi di tutela delle aree a vocazione agricola :

- non sottrarre aree di pregio all'attività agricola;
- consentire lo sviluppo di processi produttivi biocompatibili ed ecosostenibili;
- favorire processi di modernizzazione delle imprese agricole.

Si ritiene utile riportare nella documentazione costituente il PGT la classificazione agronomica del contesto territoriale, in particolare della capacità d'uso dei suoli (*Land capability*) al fine di individuare gli ambiti di maggior pregio agricolo e, di conseguenza, meno idonei alla trasformazione urbanistica.

Considerato inoltre che alcuni Ambiti sono posti in prossimità di aree agricole e considerato che il Rapporto Ambientale riporta che sono presenti sul territorio n. 11 aziende agricole con allevamento di animali, dovrà essere verificato il rispetto del Nuovo Titolo III del Regolamento Locale di Igiene, il quale indica che le concimaie, le stalle, i pollai e le conigliaie devono rimanere a m. 100 da zone urbanistiche a destinazione d'uso diversa (residenziale, produttiva, terziaria, ecc.).

#### **Aree Produttive**

In merito alle aree produttive previste in adiacenza di insediamenti residenziali, sarà opportuno considerare che in tali aree non siano insediate aziende classificate Insalubri di Prima Classe, sia per tipologia di lavorazioni che per utilizzo di sostanze, prodotti e materiali, ai sensi del Decreto 5 settembre 1994 del Ministero della Sanità.

#### **Aree protette**

Dalla lettura del Rapporto Ambientale si evince che sul territorio di Turate non sono presenti aree protette.

#### **Attività R.I.R.**

Dalla lettura del Rapporto Ambientale risulta che nel territorio del comune di Turate è presente una Azienda classificata a Rischio di Incidente Rilevante (D.L. 334/99 e s.m. e i.). Pertanto si dovrà verificare la fattibilità del Piano in funzione delle limitazioni e dei divieti stabiliti sul territorio a seguito dell'applicazione del Decreto 9 maggio 2001 (Requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione urbanistica e territoriale per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante) e dell'approvazione dell'elaborato tecnico di cui alla D.g.r. 11 luglio 2012 - n. IX/3753.

#### **Indicazioni di carattere generale**

Si consiglia di considerare alcuni aspetti fondamentali per ottemperare ad indicazioni di norme e per conseguire i principi di sostenibilità ambientale:

- Redigere un Piano Urbano dei Servizi e del Sottosuolo (PUGSS), ai sensi della L.R. 26/2003;

Si demanda alla Provincia di Como quale Ente competente, la verifica del calcolo sul consumo di suolo e la valutazione degli ambiti rispetto al PTCP.

Distinti saluti.

Il Responsabile dell'istruttoria: Dott. Camillo Foschini tel. 031/2743933

Il Dirigente dell'U.O. Monitoraggi e Valutazioni Ambientali  
e Responsabile del Procedimento  
Dott.ssa Cinzia Monti

Visto: Il Direttore del Dipartimento Dott. Fabio Carella